

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22 GIUGNO 2007

**“DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE ED IL COMMERCIO
DELLA CARNE DI BUFALO CAMPANO”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1
Finalità della legge

1. La regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, così come tutelata ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo, di seguito indicata carne di bufalo campano.

Articolo 2
Ambito di applicazione della legge

1. E' considerata zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, quella area del territorio amministrativo della regione Campania definito dal disciplinare di produzione.

Articolo 3

L'allevamento ai fini della produzione da carne

1. La carne di bufalo campano risulta il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di età compresa fra i dodici ed i venti mesi di razza mediterranea italiana, nati ed allevati nel territorio campano così come previsto nel disciplinare della carne di bufalo campano.
2. Le aziende adottano le tecniche di alimentazione e di stabulazione previste dal disciplinare predisposto per il prodotto carne di bufalo campano.
3. I centri di ingrasso devono essere ubicati all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione e si attengono per l'alimentazione e gli incrementi ponderali medi giornalieri, a quanto previsto dal disciplinare medesimo.
4. Gli impianti di macellazione, sezionamento e confezionamento hanno sede operativa all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione.

Articolo 4

Valorizzazione e commercializzazione

1. La valorizzazione del prodotto e la sua promozione si pongono l'obiettivo di facilitare lo sviluppo del consumo della carne di bufalo campano su tutto il territorio nazionale ed estero.
2. La valorizzazione del prodotto è un aspetto fondamentale per un adeguato sviluppo degli allevamenti e delle aziende che si occupano della trasformazione.

Articolo 5

Consorzi di valorizzazione

1. Allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera di carne di bufalo campano iscritte negli elenchi di cui all'articolo 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art.1, possono costituire, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di bufalo campano.
2. Lo statuto dei consorzi di valorizzazione prevede, altresì, espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva della carne di bufalo campano.

Articolo 6

Finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è concesso ai consorzi di valorizzazione di cui all'articolo 5 un contributo annuo per attività promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni ovvero la partecipazione a manifestazioni simili sulla base di programmi di attività annuali. Le attività promozionali possono prevedere, con le associazioni della ristorazione campana, le relative incentivazioni per l'inserimento della carne di bufalo campano nei menù tipici locali. Le attività di promozione e valorizzazione debbono esaltare la tracciabilità del prodotto "carne di bufalo campano" così come previsto dal disciplinare della carne di bufalo campano, nonché delle forme di controllo veterinario prima e dopo la macellazione dell'animale. Il contributo annuo non può superare la misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata sui programmi di attività. Presso l'assessorato dell'agricoltura è istituita apposita commissione tecnica, presieduta dal capoarea, al

fine di valutare le proposte di attività di valorizzazione e di promozione della carne di bufalo campano per l'ammissibilità di finanziamenti di cui al presente articolo.

2. A seguito del riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del consorzio di tutela della carne di bufalo campano, gli aiuti di cui al comma 1 sono riconosciuti esclusivamente al consorzio di tutela medesimo.

3. Agli oneri per l'attuazione della presente legge, si provvede con legge di bilancio, con l'istituzione della unità previsionale di base 7.29.65 di un apposito capitolo denominato "Promozione e valorizzazione della carne di bufalo campano".

4. La durata del regime di aiuti di cui al comma 1 è stabilita in anni 5.

5. Le iniziative di valorizzazione e promozione di carne di bufalo campano possono prevedere contributi alle aziende zootecniche bufaline al fine di incentivare l'allevamento del bufalo maschio da destinare alla macellazione, con le modalità di allevamento, di alimentazione e di controllo veterinario previsti dal disciplinare di cui al regolamento indicato all'art.1 e dalla presente legge.

Articolo 7

Accesso ai finanziamenti

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa annualmente i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento dei relativi programmi per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 6.

2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) numero di aziende aderenti al consorzio, così come definite all'articolo 5, comma 1;
- b) rappresentatività territoriale del consorzio;
- c) consistenza della platea sociale e volume d'affari;
- d) collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio nell'ambito della filiera;
- e) validità delle attività promozionali previste nei programmi;
- f) numero di aziende di allevamento di bufali presenti nel consorzio.

Articolo 8

Procedure attuative

1. Le procedure attuative di cui alla presente legge trovano regolare applicazione, fermo restando che l'esecutività dei provvedimenti di concessione del finanziamento è subordinata al parere di conformità della commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 giugno 2007

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 1.

Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006: “Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Nota all’art. 5

Comma 1.

Articolo 2602 del codice civile “Nozione e norme applicabili”.

“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali”.

Articolo 2603 del codice civile “Forma e contenuto del contratto”.

“Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

- 1) l’oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell’ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l’atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all’autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia”.

Articolo 2604 del codice civile “Durata del consorzio”.

“In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni”.

Articolo 2605 del codice civile “Controllo sull’attività dei singoli consorziati”.

“I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte”.

Articolo 2606 del codice civile “Deliberazioni consortili”.

“Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa”.

Articolo 2607 del codice civile “Modificazioni del contratto”.

“Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità”.

Articolo 2608 del codice civile “Organi preposti al consorzio”.

“La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato”.

Articolo 2609 del codice civile “Recesso ed esclusione”.

“Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso”.

Articolo 2610 del codice civile “Trasferimento dell'azienda”.

“Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio”.

Articolo 2611 del codice civile “Cause di scioglimento”.

“Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto”.

Nota all'art. 8

Comma 1.

Trattato, Roma, 25 marzo 1957: “Trattato che istituisce la Comunità europea”.

Art. 87

“1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 88

“1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”.

Nota all'art. 9

Comma 1.

Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”